




ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 2

FOSCOLO CIABATTI S. ERMINIO

Sede legale : Via Pinturicchio, 64 - 06122 P E R U G I A
Tel.: Segreteria 075/5724612 –Fax 075/5723061- Presidenza 075/5734492
e-mail pgic862006@istruzione.it
codice meccanografico: PGIC862006
codice fiscale: 94152450543.



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA

In ottemperanza alle disposizioni R.D. n. 1297 del 26 aprile 1928, l'art. 328, comma 7 del D.L.vo n. 297 del 1994; D.P.R. n. 275 del 1999; la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali", C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008, la legge 30.10.2008, n. 169, la legge 241/90 e successive modificazioni, Patto educativo di corresponsabilità (art. 5 bis del D.P.R. 24.06.1998 n. 249 modificato dall'art. 2 del D.P.R. 21.11.2007 n. 235), il presente Regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
2. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello scolaro e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di Interclasse, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 – Disposizioni disciplinari

1. Si configurano come **violazioni lievi**:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
- b) presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico;
- c) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- d) non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione;
- e) non fare i compiti assegnati per casa;
- f) provocare verbalmente i compagni;
- g) portare a scuola giochi e materiale non pertinente all'attività didattica.

2. Si configurano come **mancanze gravi**:

- a) sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle altrui, quelle della scuola;
- b) non rispettare il cibo durante la refezione;
- c) non osservare le prescrizioni degli insegnanti;
- d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale non docente, ai compagni;
- e) assumere un comportamento di arroganza e insubordinazione con gli adulti;
- f) assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni, il Dirigente Scolastico, i Docenti e il personale non docente;
- g) reiterare un comportamento scorretto;
- h) portare a scuola oggetti pericolosi;
- i) non rispettare le norme di comportamento e di sicurezza durante le uscite didattiche e le visite d'istruzione (vedi allegato);
- j) utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico.

3. Si configurano come **mancanze gravissime**:

- a) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
- b) compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della scuola;
- c) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- d) sottrarre deliberatamente cose ai compagni, agli operatori, alla scuola, senza restituirle;
- e) compiere ripetutamente atti di violenza fisica sui compagni;
- f) provocare lesioni ai compagni e al personale;
- g) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, manomettere gli estintori, etc.);

- h) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- i) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare altre persone.

Art. 3 – Violazioni e sanzioni

1. Le mancanze previste nell'art. 2 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto.

Il rimprovero scritto viene riportato nel Giornale dell'insegnante e nell'Agenda dell'equipe docente e ne vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario o sul quaderno.

Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.

Dopo la terza ammonizione, lo scolaro che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

2. Le mancanze gravi di cui all'art. 2 vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, riportata nel Giornale dell'insegnante e nell'Agenda dell'equipe e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione.

La mancanza di cui alla lettera j) dell'art. 2 comporta anche la consegna del telefono cellulare al Dirigente o suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a scolaro/a.

Nel caso di mancanze, di cui all'art. 2, ripetute e di mancanze di cui all'art. 2, il Dirigente Scolastico comunicherà alla famiglia, per iscritto, che la reiterazione delle condotte già contestate e sanzionate da parte dei docenti, potrà prevedere sanzioni più gravi, fino all'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni.

3. La reiterazione delle mancanze gravi, di cui alla lettera g) dell'art. 2 e le mancanze gravissime previste dall'art. 2 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni.

I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Interclasse alla presenza di tutte le sue componenti. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione. Nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento, l'astensione è dovuta. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Le sanzioni dell'ammonizione orale e scritta di cui ai precedenti punti 1 e 2, possono essere sostituite o accompagnate, in modo accessorio, da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento (cfr. appendice). Nel caso di sanzioni comportanti l'allontanamento dalle lezioni, previste al precedente punto 3, i provvedimenti menzionati possono essere dati come accessori.. **Obiettivo** delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti. **Nei periodi di allontanamento dalla frequenza scolastica, a tale riguardo, in caso di sospensione sino ad un massimo di 15 giorni, la scuola promuove, in collaborazione con la famiglia dello studente, con le agenzie formative territoriali e, ove necessario, con i servizi sociali, un percorso di recupero rieducativo ("Progetto allontanamento**

”declinato nel P.T.O.F.) mirato all’inclusione , alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. Tali percorsi saranno concordati, ove possibile, con le agenzie educative presenti nei luoghi di residenza dell’alunno.

Art. 4 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio.

L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 2 e 2 lettere a),b),c),d),e),f), è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario o il quaderno.

Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate dal Consiglio di Interclasse, va data comunicazione dell’avvio del procedimento alla famiglia dello scolaro, da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma) entro 5 giorni (non festivi o di vacanza) dal momento in cui si ha conoscenza della mancanza disciplinare. Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell’audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo scolaro ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dai docenti di classe, congiuntamente. Dell’audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l’audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso lo scolaro. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.

Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento come contro interessati.

A seguito dell’audizione potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza:

- a. l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente Scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati.
- b. la remissione degli atti al Consiglio di Interclasse per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 5 – Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Interclasse

Il Consiglio di Interclasse viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni (esclusi festivi o di vacanza) dall’audizione in contraddittorio.

In seduta viene acquisito il verbale di audizione.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata in modo dettagliato la motivazione che ha portato al provvedimento.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto, viene data alla famiglia dell'alunno interessato dal Dirigente Scolastico in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 6 – Danni al patrimonio

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 7 – Allontanamento dalle lezioni

La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni sarà valutata dal consiglio di interclasse appositamente convocato, che nel determinare la quantità dei giorni di sospensione da comminare, terrà conto della gravità della/e mancanza/e e delle eventuali recidive.

Art. 8 – Percorso di recupero rieducativo

Nei periodi di allontanamento dalla frequenza scolastica, in caso di sospensione sino ad un massimo di 15 giorni, la scuola promuove, in collaborazione con la famiglia dello studente, con le agenzie formative territoriali e, ove necessario, con i servizi sociali, un percorso di recupero rieducativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Tali percorsi saranno concordati, ove possibile, con le agenzie educative presenti nei luoghi di residenza dell'alunno.

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto, anche in corso d'anno, o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà disporre l'assolvimento.

Art. 9 – Sanzione pendente da altro istituto

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'istituto di provenienza.

Art. 10 – Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico, entro 15 giorni. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto, se il reclamo è stato posto in forma scritta, entro 30 giorni.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interclasse è ammesso reclamo scritto entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento al Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente.

Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Interclasse che ha emesso il provvedimento, che si pronuncia in merito al reclamo. Il Dirigente Scolastico, entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, comunica all'interessato le conclusioni assunte dal Consiglio.

Allegato al REGOLAMENTO DI DISCIPLINA **NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA DURANTE LE VISITE DI ISTRUZIONE**

Le visite e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative complementari delle attività didattiche della scuola al fine della formazione generale e culturale; pertanto i partecipanti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento per la salvaguardia della propria ed altrui sicurezza:

In autobus

- Si sta seduti al proprio posto, infatti se si rimanesse alzati una brusca manovra potrebbe far perdere l'equilibrio e causare brutte cadute.
- Si allacciano le cinture di sicurezza ove presenti.
- Non si mangia né si beve, infatti un'improvvisa frenata potrebbe causare l'ingestione di liquidi e/o solidi nelle vie aeree con conseguenti problemi sanitari.
- Si conversa senza far confusione, altrimenti si distrae il conducente e lo si distoglie dalla Guida.

Nel trasferirsi da un luogo all'altro

- Si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive dell'insegnante o della guida, infatti allontanandosi o non seguendo le istruzioni date ci si mette in condizione di pericolo.
- Non si toccano né si fotografano oggetti e/o dipinti esposti in mostra senza averne il permesso, infatti potrebbero venir facilmente danneggiati.

Uso del cellulare

- Il cellulare, se consentito dagli insegnanti, deve essere usato secondo le indicazioni degli stessi con obbligo di spegnerlo comunque, nei locali oggetto della visita d'istruzione (musei, chiese, locali chiusi,...)

La buona educazione nei rapporti con le altre persone non è materia di sicurezza, ma rende più piacevole la vita di tutti.

Queste norme sono adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi.

Il proprio comportamento non deve disturbare gli altri studenti e gli insegnanti: tutti i ragazzi hanno diritto di beneficiare pienamente della visita d'istruzione.